



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 16 del 06/02/2020)

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE GESTIONE DEI SERVIZI BALNEARI SULLE SPIAGGE LIBERE CON SERVIZI IN CONCESSIONE AL COMUNE DI CIVITAVECCHIA TRAMITE CONVENZIONI DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 1, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO REGIONALE 12 AGOSTO 2016, N. 19

L'anno **2020**, addì **sei** del mese di **Febbraio** alle ore **15:00**, nella Sala delle adunanze;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano presenti i Signori:

			Presenti
1	Tedesco Ernesto	Sindaco	A
2	Grasso Massimiliano	Vice sindaco	P
3	Riccetti Alessandra	Assessore	P
4	Pescatori Claudia	Assessore	A
5	Di Paolo Emanuela	Assessore	P
6	Magliani Manuel	Assessore	P
7	De Paolis Sandro	Assessore	P
8	D'ottavio Roberto	Assessore	P

Assiste Il Segretario Generale Pompeo Savarino il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Vice-Sindaco, **Massimiliano Grasso** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 13 del 21/01/2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.

Proposta n. 13 del 21/01/2020

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione gestione dei servizi balneari sulle spiagge libere con servizi in concessione al Comune di Civitavecchia tramite convenzioni di cui all'art. 7 comma 1, lettera a) del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTO l'art. 45 bis del Codice della Navigazione: "*Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione*", aggiunto dall'art. 2, secondo comma, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, con L. 4 dicembre 1993, n. 494, con le modifiche apportate dall'art. 10, L. 16 marzo 2001, n. 88;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 "*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*" e in particolare l'art. 77 comma 2 lett. b) con cui la Regione Lazio ha delegato ai comuni costieri l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i provvedimenti sulle aree demaniali marittime quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 13 concernente: "*Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14*" e in particolare l'art. 50 che conferisce ai comuni costieri la titolarità al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 26 giugno 2015 "*Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche*";

VISTO il Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19 "*Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative*", pubblicato sul BURL n. 65 in data 16/08/2016 e in particolare:

- l'art. 3 comma 1 lettera b) dove si stabilisce che le spiagge libere con servizi, sono: "*aree demaniali marittime di libera fruizione gestite dai comuni, nelle quali gli stessi assicurano il servizio di assistenza, di pulizia, di salvataggio e i servizi igienici attraverso convenzioni, anche a titolo oneroso, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). All'interno di tali spiagge tutte le aree stabilmente occupate da strutture e impianti sono assoggettate a regolare titolo concessorio e la relativa superficie non può essere superiore al 10% della superficie di arenile affidata in convenzione*";

- l'art. 5 che stabilisce:

- i requisiti strutturali e funzionali delle spiagge libere con servizi,
- le attività commerciali e i servizi che si possono svolgere sulle spiagge libere con servizi;
- che le strutture e gli impianti realizzati sulle spiagge libere con servizi devono essere di facile rimozione, realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la massima visuale del mare;

- che nelle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l'organizzazione di servizi alla balneazione non può in nessun caso precludere la libera fruizione degli arenili;
- l'art. 7 comma 1 lettera a) che stabilisce: "*i comuni, per la gestione dei servizi provvedono mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare, in base al modello di cui all' Allegato A*" (allegato parte integrante al Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19);

DATO ATTO che:

- il Comune di Civitavecchia è attualmente titolare della concessione demaniale marittima della “spiaggia libera con servizi” del Pirgo sita in Via Duca d’Aosta, in quanto:

- con Atto di Sottomissione ai sensi dell’Art. 38 del Codice della Navigazione, n. 76 Rep. 37 del 21/07/1997, la Capitaneria di Porto ha autorizzato il Comune di Civitavecchia ad occupare gli ambiti demaniali marittimi interessati dall’isolotto del Pirgo e dall’arenile prospiciente, allo scopo di provvedere al recupero ambientale e al ripristino all’uso pubblico dell’intera spiaggia;
- con atto n. 07/2002 del 21/05/2002 è stata rilasciata concessione demaniale marittima al Comune di Civitavecchia dell’isolotto del Pirgo e della spiaggia prospiciente;
- la concessione demaniale marittima è stata successivamente rinnovata con atto n. 10/2010 Rep. 11 del 26/11/2010, individuata con Cod. Reg.: CIV03, la cui scadenza, originariamente prevista al 31/12/2013, è stata prorogata "*ope legis*", prima al 31/12/2015 con determinazione dirigenziale n. 2388/2010 ai sensi dell’art. 1, comma 18 del D.L. n. 194 del 30/12/2009, convertito dalla L. n. 25 del 26/02/2010 e, successivamente, sino al 31/12/2020 con licenza suppletiva n. 15/2016 del 15/03/2016 ai sensi dell’articolo 34-duodecies del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazione dalla L. n. 221 del 17/12/2012;

- il Comune di Civitavecchia è attualmente titolare della concessione demaniale marittima della “spiaggia libera con servizi” del “dopolavoro ferroviario” sita in Lungomare Thaon de Revel, in quanto:

- con licenza Rep. 57 in data 24/06/1999, il Comune di Civitavecchia è subentrato, ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione, al Dopolavoro Ferroviario di Civitavecchia nella Concessione Demaniale Marittima n. 18/1999 per mantenere lo stabilimento balneare omonimo contiguo alla spiaggia del Pirgo, provvedendo, successivamente al rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti, alla demolizione dei manufatti fatiscenti esistenti;
- con atto n. 8/2002 del 21/05/2002 è stata rilasciata concessione demaniale marittima al Comune di Civitavecchia, dell’arenile “ex dopolavoro Ferroviario”;
- la concessione demaniale marittima è stata successivamente rinnovata con atto n. 11/2010 Rep. 12 del 26/11/2010, individuata con Cod. Reg.: CIV46,

la cui scadenza, originariamente prevista al 31/12/2013, è stata prorogata "*ope legis*", prima al 31/12/2015 con determinazione dirigenziale n. 2388/2010 ai sensi dell'art. 1, comma 18 del D.L. n. 194 del 30/12/2009, convertito dalla L. n. 25 del 26/02/2010 e, successivamente, sino al 31/12/2020 con licenza suppletiva n. 14/2016 del 15/03/2016 ai sensi dell'articolo 34-duodecies del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazione dalla L. n. 221 del 17/12/2012;

- il Comune di Civitavecchia è attualmente titolare della concessione demaniale della "spiaggia libera con servizi" antistante Piazza Betlemme (tratto di arenile a sud della Marina di Civitavecchia attiguo al pennello di contenimento della spiaggia) e della "spiaggia libera con servizi" della Marina (tratto di arenile a nord della Marina di Civitavecchia attiguo al pennello sud dell'anfiteatro a mare), in quanto:

- al fine della ricostruzione della spiaggia del litorale sud prospicienti V.le Garibaldi il Comune di Civitavecchia ha sottoscritto, ai sensi dell'art. 38 del Codice della Navigazione, Atto di Sottomissione Rep. 165 in data 12/05/2000;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 412 del 22/12/2008, sono stati approvati gli interventi di "Valorizzazione e riqualificazione della Marina di Civitavecchia";
- con atto n. 17/2009 Rep. 17 del 16/09/2009, è stata rilasciata concessione demaniale marittima al Comune di Civitavecchia, individuata con Cod. Reg. CIV49, la cui scadenza, originariamente prevista al 31/12/2013, è stata prorogata "*ope legis*", prima al 31/12/2015 con determinazione dirigenziale n. 2388/2010 ai sensi dell'art. 1, comma 18 del D.L. n. 194 del 30/12/2009, convertito dalla L. n. 25 del 26/02/2010 e, successivamente, sino al 31/12/2020 con licenza suppletiva n. 13/2016 del 15/03/2016 ai sensi dell'articolo 34-duodecies del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazione dalla L. n. 221 del 17/12/2012;

CONSIDERATO che:

- al fine di garantire i servizi di salvataggio e i servizi estivi agli utenti delle spiagge del Pirgo, del dopolavoro ferroviario, di Piazza Betlemme e della Marina di Civitavecchia, il Comune di Civitavecchia, mediante procedure ad evidenza pubblica, ha assegnato ad operatori economici la gestione delle suddette spiagge ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione fino alla stagione estiva 2020 compresa;

- tuttavia, tra la stagione 2018 e la stagione 2019:

- il contratto sottoscritto per la gestione della spiaggia del Pirgo è stato annullato dall'Amministrazione Comunale in autotutela a seguito degli accertamenti effettuati d'ufficio sulle dichiarazioni rese dall'operatore giunto al primo posto della graduatoria ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- il contratto sottoscritto con l'operatore giunto al secondo posto della graduatoria per la gestione della spiaggia del Pirgo durante la stagione balneare 2020 è stato oggetto di annullamento da parte del TAR Lazio con sentenza n. 06121/2019;

- il contratto sottoscritto per la gestione della spiaggia libera dell'ex dopolavoro ferroviario è stato annullato dall'Amministrazione Comunale in autotutela a seguito degli accertamenti effettuati d'ufficio sulle dichiarazioni rese dall'operatore giunto al primo posto della graduatoria ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. L'operatore al secondo posto in graduatoria ha rinunciato alla sottoscrizione del contratto;
- il contratto sottoscritto per la gestione della spiaggia libera antistante Piazza Betlemme è stato dichiarato risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile dall'Amministrazione Comunale per accertamento violazioni di natura edilizia e attualmente risulta pendente ricorso al TAR Lazio da parte dell'operatore economico;

- attualmente risulta quindi vigente per la stagione estiva 2020 solo il contratto sottoscritto per la gestione della "spiaggia libera con servizi" della Marina (tratto di arenile a nord della Marina di Civitavecchia attiguo al pennello sud dell'anfiteatro a mare) disciplinato da atto Reg. n. 06 Rep. 03 del 19/07/2018 registrato a Civitavecchia in data 25/07/2018 al n. 1160;

RILEVATO che:

- secondo le direttive dell'Assessore di riferimento, il Comune di Civitavecchia intende affidare i servizi balneari sulle spiagge libere con servizi del Pirgo, del dopolavoro ferroviario e di Piazza Betlemme a operatori economici attraverso l'istituto dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione con convenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento Regionale n. 19/2016 e risulta quindi necessario avviare nuova procedura ad evidenza pubblica;

- si rende necessario conoscere gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale sui contenuti dei servizi richiesti e sulle condizioni contrattuali a cui gli operatori economici interessati dovranno attenersi;

CONSIDERATO altresì che:

- con delibera della Giunta Comunale n. 183 del 24/10/2019 è stato avviato procedimento per l'estensione della durata delle concessioni demaniali n. 10/2010, n. 11/2010 e n. 17/2009 al 31/12/2033 ai sensi dell'art. 1 commi 682 e 683 della L. n. 145 del 30/12/2018;

- prima di procedere all'estensione delle concessioni demaniali marittime al 31/12/2033 ai sensi dell'art. 1 commi 682 e 683 della L. n. 145 del 30/12/2018 è necessario acquisire direttive precise da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in quanto, al momento, l'applicazione della legge sembrerebbe in contrasto con la normativa europea e in particolare con la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 14/07/2016, n.C-458/14 come recentemente evidenziato dal Consiglio di Stato con Sentenza del 18/11/2019, n. 7874/2019;

- conseguentemente l'affidamento a terzi, con l'istituto dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, della gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi in concessione al Comune di Civitavecchia, tramite convenzioni di cui all'art. 7 comma 1, lettera a) del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, può essere assentita al momento solo per la stagione balneare 2020 nel periodo compreso dal 1° maggio al 30 settembre, con obbligo di apertura dal 15 giugno al 15

settembre e, al di fuori della stagione balneare, esclusivamente per fini elioterapici, dal 1° al 30 aprile e dal 1° al 30 ottobre 2020 come indicato nella vigente Ordinanza balneare n. 258 del 28/05/2019;

PRECISATO che:

- i servizi balneari estivi richiesti sulle spiagge libere con servizi del Pirgo, del dopolavoro ferroviario e di Piazza Betlemme, in aderenza a quanto disposto nel Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, possono essere così individuati:

- servizio di sorveglianza e salvataggio a mare secondo quanto disposto dall'Ordinanza di Sicurezza della Balneazione emessa dalla Capitaneria di Porto;
- servizio di pulizia giornaliera, igiene e decoro delle spiagge in gestione;
- fornitura per tutta la stagione estiva e pulizia quotidiana di servizi igienici chimici prefabbricati tipo Sebach autopulente con almeno un modulo accessibile ai portatori di handicap (la spiaggia del Pirgo è già provvista di servizi igienici comunali). I bagni chimici dovranno essere schermati con materiale ligneo tenuto conto delle esigenze di decoro e nel rispetto del contesto ambientale vincolato;
- posizionamento sull'arenile di un percorso perpendicolare alla battigia per l'accessibilità fino alla battigia delle persone diversamente abili, presso il quale dovrà essere predisposta una piazzola di sosta all'ombra. Il Comune di Civitavecchia per migliorare il servizio metterà a disposizione degli operatori economici affidatari del servizio attrezzature varie, che rimarranno comunque di proprietà comunale, quali a titolo esemplificativo: poltrone job e sedie-sdraio da spiaggia per diversabili, defibrillatore semi-automatico, passerelle in materiale plastico polipropilene per realizzare camminamenti e percorsi dedicati alle persone con difficoltà motorie;
- servizio di assistenza alle persone diversamente abili che usufruiscono delle spiagge;
- servizio di chiosco/bar;
- servizio di noleggio cabine e attrezzature balneari quali ombrelloni, lettini, sdraio, garantendo comunque l'accesso libero e l'uso gratuito agli arenili da parte degli utenti in quanto le aree sono destinate a spiaggia libera (è vietato il preposizionamento delle attrezzature da spiaggia);
- servizio area giochi bimbi;
- servizio di intrattenimento musicale, nel rispetto delle ordinanze vigenti, con divieto assoluto di attrezzare e utilizzare le spiagge oggetto di affidamento come discoteca all'aperto;

- per l'esecuzione dei servizi richiesti, nel rispetto delle Norme di Attuazione del PTPR adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007, potrà essere consentito agli operatori economici affidatari delle spiagge di posizionare sulle aree demaniali marittime di cui trattasi strutture di facile rimozione, realizzate con materiale ecocompatibile, con le seguenti destinazioni d'uso: chiosco/bar; area ombreggiata su pedana in legno, cabine, locale primo soccorso, magazzino ricovero attrezzature, da rimuovere obbligatoriamente al termine

della stagione estiva (come indicata dalla vigente ordinanza balneare), previa acquisizione/presentazione:

- dell'autorizzazione doganale prevista dall'articolo 19 del D.Lgs. 08/11/1990 n. 374;
- dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, rilasciata in regime di delega ai sensi della L.R. 22/06/2012, n. 8;
- dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Civitavecchia;
- della S.C.I.A. edilizia in sostituzione del Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., se la permanenza sul suolo demaniale delle strutture stagionali è prevista per più di 90 giorni;

- per lo svolgimento delle attività di natura commerciale gli operatori economici sono tenuti alla presentazione della SCIA al SUAP di Civitavecchia come disposto dall'art. 55 della L.R. 13/2007 come modificato dall'art. 6 della L.R. 8/2015;

- gli operatori economici affidatari saranno tenuti a rimborsare il Comune di Civitavecchia dei maggiori oneri corrisposti a titolo di canone erariale e imposta regionale per le occupazioni stagionali con i manufatti amovibili necessari all'espletamento dei servizi balneari, quantificati, per la stagione balneare 2020, rispettivamente nella misura minima prevista dall'art. 09 del Decreto Interministeriale del 19/07/1989 e fissato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale dei Porti n. 226 del 06/12/2019 in €. 361,90 (canone demaniale) e in 54,29 (imposta regionale pari al 15% del canone demaniale ai sensi dell' art. 6 co. 4 L.R. n. 2/2013);

- saranno altresì a carico degli operatori economici affidatari dei servizi balneari gli oneri per allacci idrici, fognari, elettrici e spese delle relative utenze, nonché gli oneri per la realizzazione, posizionamento e rimozione delle strutture amovibili stagionali necessarie all'espletamento dei servizi richiesti;

RITENUTO necessario garantire sulle spiagge libere con servizi in concessione al Comune di Civitavecchia i servizi balneari imposti dalla normativa regionale e dall'Ordinanza di Sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto;

VISTO lo schema di convenzione "Allegato A" al Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sul GURI n° 295 del 17/12/2019, con cui è stato differito al 31/03/2020 il termine per la presentazione della deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 226 del 19/12/2019 avente ad oggetto "Art. 163 del D.Lgs. n° 267/2000 TUEL – Approvazione PEG per l'esercizio provvisorio 2020, relativamente agli stanziamenti definitivi di cui al bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

VISTO il parere del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi

dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

PROPONE DI DELIBERARE

Per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono completamente richiamate e trascritte quali parti integranti del presente provvedimento:

1. incaricare il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo per avviare procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento, attraverso l'istituto dell'art. 45bis del Codice della Navigazione, dei servizi balneari sulle seguenti spiagge libere con servizi in concessione al Comune di Civitavecchia tramite convenzioni di cui all'art. 7 comma 1, lettera a) del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19:

a) "spiaggia libera con servizi" del Pirgo sita in Via Duca d'Aosta, oggetto della concessione demaniale marittima n. 10/2010 Rep. 11 del 26/11/2010, Cod. Reg.: CIV03, con scadenza fissata al 31/12/2020 come disposto con licenza suppletiva n. 15/2016 del 15/03/2016 ai sensi dell'articolo 34-duodecies del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazione dalla L. n. 221 del 17/12/2012;

b) "spiaggia libera con servizi" del "dopolavoro ferroviario" sita in Lungomare Thaon de Revel, oggetto della concessione demaniale marittima n. 11/2010 Rep. 12 del 26/11/2010, Cod. Reg.: CIV46, con scadenza fissata al 31/12/2020 come disposto con licenza suppletiva n. 14/2016 del 15/03/2016 ai sensi dell'articolo 34-duodecies del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazione dalla L. n. 221 del 17/12/2012;

c) "spiaggia libera con servizi" antistante Piazza Betlemme (tratto di arenile a sud della Marina di Civitavecchia attiguo al pennello di contenimento della spiaggia), oggetto della n. 17/2009 Rep. 17 del 16/09/2009, Cod. Reg. VIV49, con scadenza fissata al 31/12/2020 come disposto con licenza suppletiva n. 13/2016 del 15/03/2016 ai sensi dell'articolo 34-duodecies del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazione dalla L. n. 221 del 17/12/2012;

2. di stabilire che l'affidamento ai sensi dell'art. 45bis del Codice della Navigazione delle spiagge libere con servizi in concessione al Comune di Civitavecchia dovrà essere assentita per la stagione balneare 2020, fatta salva la facoltà, ad esclusivo giudizio del Comune di Civitavecchia, di poter rinnovare i contratti di affidamento nelle more dell'aggiornamento, approvazione e attuazione del Piano di Utilizzo Arenili comunale (PUA) e a condizione dell'avvenuto perfezionamento dell'estensione della validità delle concessioni demaniali marittime n. 10/2010, n. 11/2010 e n. 17/2009 in applicazione dell'art. 1 commi 682 e 683 della L. n. 145 del 30/12/2018;

3. di stabilire che i servizi estivi richiesti sulle spiagge libere con servizi del Pirgo, del dopolavoro ferroviario e di Piazza Betlemme, in aderenza a quanto disposto nel Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, sono:

- a) servizio di sorveglianza e salvataggio a mare come disposto dall'Ordinanza di Sicurezza della Balneazione emessa dalla Capitaneria di Porto;
- b) servizio di pulizia giornaliera, igiene e decoro delle spiagge in gestione;
- c) fornitura per tutta la stagione estiva e pulizia quotidiana di servizi igienici chimici prefabbricati tipo Sebach autopulente con almeno un modulo accessibile ai portatori di handicap (la spiaggia del Pirgo è già provvista di servizi igienici comunali). I bagni chimici dovranno essere schermati con materiale ligneo tenuto conto delle esigenze di decoro e nel rispetto del contesto ambientale vincolato;
- d) posizionamento sull'arenile di un percorso perpendicolare alla battigia per l'accessibilità fino alla battigia delle persone diversamente abili, presso il quale dovrà essere predisposta una piazzola di sosta all'ombra. Il Comune di Civitavecchia per migliorare il servizio metterà a disposizione degli operatori economici affidatari del servizio attrezzature varie, che rimarranno comunque di proprietà comunale, quali a titolo esemplificativo: poltrone job e sedie-sdraio da spiaggia per diversabili, defibrillatore semi-automatico, passerelle in materiale plastico polipropilene per realizzare camminamenti e percorsi dedicati alle persone con difficoltà motorie;
- e) servizio di assistenza alle persone diversamente abili che usufruiscono delle spiagge;
- f) servizio di chiosco/bar;
- g) servizio di noleggio cabine e attrezzature balneari quali ombrelloni, lettini, sdraio, garantendo comunque l'accesso libero e l'uso gratuito agli arenili da parte degli utenti in quanto le aree sono destinate a spiaggia libera (è vietato il preposizionamento delle attrezzature da spiaggia);
- h) servizio area giochi bimbi;
- i) servizio di intrattenimento musicale, nel rispetto delle ordinanze vigenti, con divieto assoluto di attrezzare e utilizzare le spiagge oggetto di affidamento come discoteca all'aperto;

4. di stabilire che per l'esecuzione dei servizi richiesti, nel rispetto delle Norme di Attuazione del PTPR adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007, potrà essere consentito agli operatori economici affidatari delle spiagge di posizionare sulle aree demaniali marittime di cui trattasi strutture di facile rimozione, realizzate con materiale ecocompatibile, con le seguenti destinazioni d'uso: chiosco/bar; area ombreggiata su pedana in legno, cabine, locale primo soccorso, magazzino ricovero attrezzature, da rimuovere obbligatoriamente al termine della stagione estiva (come indicata dalla vigente ordinanza balneare), previa acquisizione/presentazione:

- a) dell'autorizzazione doganale prevista dall'articolo 19 del D.Lgs. 08/11/1990 n. 374;
- b) dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, rilasciata in regime di delega ai sensi della L.R. 22/06/2012, n. 8;

c) dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Civitavecchia;

d) della S.C.I.A. edilizia in sostituzione del Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., se la permanenza sul suolo demaniale delle strutture stagionali è prevista per più di 90 giorni;

5. di stabilire che per lo svolgimento delle attività di natura commerciale gli operatori economici saranno tenuti alla presentazione della SCIA al SUAP di Civitavecchia come disposto dall'art. 55 della L.R. 13/2007 come modificato dall'art. 6 della L.R. 8/2015;

6. di stabilire che gli operatori economici affidatari saranno tenuti a rimborsare il Comune di Civitavecchia dei maggiori oneri corrisposti a titolo di canone erariale e imposta regionale per le occupazioni stagionali con i manufatti amovibili necessari all'espletamento dei servizi balneari, quantificati, per la stagione balneare 2020, rispettivamente nella misura minima prevista dall'art. 09 del Decreto Interministeriale del 19/07/1989 e fissato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale dei Porti n. 226 del 06/12/2019 in €. 361,90 (canone demaniale) e in 54,29 (imposta regionale pari al 15% del canone demaniale ai sensi dell' art. 6 co. 4 L.R. n. 2/2013);

7. di stabilire che sono a carico degli operatori economici affidatari dei servizi balneari gli oneri per allacci idrici, fognari, elettrici e spese delle relative utenze, nonché gli oneri per la realizzazione, posizionamento e rimozione delle strutture amovibili stagionali necessarie all'espletamento dei servizi richiesti;

8. di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione per la cui attuazione viene autorizzato il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma, dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL VICE-SINDACO

Massimiliano Grasso

(Atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Pompeo Savarino

(Atto firmato digitalmente)